

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere Titolo IV-bis - Trasferimento dei procedimenti penali

Art. 746-ter Assunzione di procedimenti penali dall'estero

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, il pubblico ministero dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con l'autorità giudiziaria dello Stato estero.
3. La decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell'avviso.
4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia nell'ordinamento interno.
5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l'articolo [27](#), ma il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli [303](#), comma 4, [304](#) e [657](#). Si applica il comma 2 dell'articolo [303](#).
7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie italiane.